

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3210

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

(V. Stampato Camera n. 5711)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei
deputati nella seduta del 29 gennaio 1992*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
30 gennaio 1992*

**Trattamento tributario delle indennità di trasferta percepite
dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«4. Le indennità percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne le indennità percepite dagli ufficiali giudiziari, ai sensi dell'articolo 133 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407, e dell'articolo 142 del medesimo ordinamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, e ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito».

Art. 2.

1. La misura della tassa, prevista dall'articolo 154 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, che gli ufficiali giudi-

ziari sono tenuti a versare allo Stato per gli atti e le commissioni da loro compiuti, è raddoppiata.

Art. 3.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dall'articolo 1, valutate in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede, nel triennio 1992-1994, quanto a lire 5,6 miliardi mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2 e quanto a lire 4,4 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.